COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

N. 31 del 13-11-2025

OGGETTO: Contrasto a fenomeni di degrado della vivibilità urbana, tramite regolamentazione della vendita e consumo di sostanze alcoliche-

SINDACO

Vista l'informativa della Polizia Municipale relativa alla situazione di degrado urbano ed episodi di furti recentemente rilevati nel territorio comunale;

Considerato che continuano a pervenire segnalazioni, da parte di cittadini, per il verificarsi ed il persistere di fenomeni di degrado della vivibilità urbana, a causa soprattutto di un incontrollato abbandono di contenitori di bevande alcoliche e non alcoliche in vetro e lattine;

Considerato che tale situazione è ascrivibile al consumo all'aperto di sostanze alcoliche e determina anche fenomeni di tensione sociale;

Considerato che quanto sopra lamentato ed evidenziato trova conferma nell'attività di monitoraggio delle forze dell'ordine;

Rilevato che:

- A fronte della situazione sopra evidenziata, occorre adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno, ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza, individuando ed intervenendo negli ambiti urbani e nei siti ove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti, al fine di eliminare il pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonchè all'insorgenza di fenomeni criminosi;
- Al fine di determinare condizioni di maggiore tutela della sicurezza urbana ed incolumità pubblica, occorre stabilire il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto in spazi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che la giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel ritenere che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'art.54, comma 4 del D.lgs 267/2000 costituisce un rimedio giuridico dagli effetti adeguati alle circostanze;

Visti:

-L'art. 54 del D.lgs 267 del 18/08/2000;
-Il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
-La Legge n. 94 del del 11/11/2009;
-Il DL 20/02/2017 convertito con modifiche in Legge n. 48 del 18/04/2017;
-La circolare del Ministero dell'Interno del 25/05/2017 prot. 4228;
-L'art. 50, comma 5 del D.lgs 267 del 18/08/2000;
-Il D.lgs n. 114 del 31/03/1998;

Attesa la propria competenza.

ORDINA

a. **Il divieto**, per le finalità e motivazioni espresse in premessa, della vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso tutti i pubblici servizi (dai distributori automatici, minimarket e medie e grandi strutture di vendita) dalle ore 21,00 alle ore 7,00, precisando che tale divieto non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati e nelle pertinenze esterne occupate in concessione;
b. Il divieto non opera, inoltre, in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune;
c. Alle pizzerie, ai panifici, alle gastronomie ed alle rosticcerie è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche unitamente agli alimenti acquistati;
d. Il divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche nonchè il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

DISPONE

1. Che all'atto della contestazione, i trasgressori cessino il comportamento scorretto e rimuovano eventuali rifiuti;
2. Che le misure stabilite dal presente provvedimento abbiano efficacia al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio e **sino al 28/02/2026**.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti.

AVVERTE CHE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti vigenti, il mancato rispetto delle prescrizioni disposte dal presente provvedimento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis del D.lgs 267 del 18/08/2000.

DISPONE

Che la presente Ordinanza

- sia notificata alle Associazioni di categoria, all'Ufficio SUAP Settore 2, al Comando di Polizia Locale Settore 4, al Comando Stazione dei Carabinieri di Grammichele e al Commissariato di P.S. di Caltagirone nonché trasmessa alla Prefettura di Catania.

-sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente.

IL SINDACO
Greco Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 14-11-2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Grammichele, 14-11-2025

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Toscano Maurizio Salvatore